

DOTT. PIERANGELO GRASSI
Commercialista - Revisore Legale dei Conti

VOLUNTARY DISCLOSURE 2.0

Il decreto fiscale, n. 193 del 2016, ha dato avvio alla seconda fase della collaborazione volontaria con il Fisco, così detta voluntary disclosure bis, che entra nel vivo grazie anche alla "pubblicazione" nel sito dell'Agenzia delle entrate del nuovo modello da utilizzare.

La seconda edizione della voluntary si apre con le novità che riguardano gli accordi con alcuni paesi considerati, nella prima edizione della collaborazione, paesi black list e che ora diventano, invece, paesi collaborativi. Si tratta, per la precisione di Liechtenstein, Panama e Singapore.

Prima di analizzare alcune di tali novità, è bene fare presente, nella tabella che segue, **chi sono i soggetti che possono aderire alla collaborazione volontaria.**

Soggetti che possono aderire alla collaborazione volontaria con il fisco

Gli autori della violazione degli obblighi di dichiarazione di monitoraggio fiscale (art. 4, comma 1, D.L. 167 del 1990), per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione delle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e di imposta sul valore aggiunto e di contributi, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta

Attenzione: Tali soggetti possono accedere alla procedura solo se non hanno già, alla data del 30 novembre 2015, presentato, anche indirettamente o per interposta persona, altra istanza di regolarizzazione per la medesima procedura.

I contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto correttamente, per la definizione delle violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto e di contributi, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.	Attenzione: Tali soggetti possono accedere alla procedura solo se non hanno già, alla data del 30 novembre 2015, presentato, anche indirettamente o per interposta persona, altra istanza di regolarizzazione per la medesima procedura.
---	--

Le prima delle novità introdotte dal decreto fiscale, con riferimento, naturalmente, alla riapertura della collaborazione volontaria, riguarda i soggetti che possono accedere alla regolarizzazione o, meglio, che non vi possono accedere. Chi, infatti, ha già usufruito della prima versione ossia della così detta voluntary 1.0, non può accedere ora alla seconda, ossia alla voluntary 2.0, se non in una delle ipotesi che seguono:

- Accesso alla regolarizzazione internazionale in sede di voluntary 2.0 se si era optato, nella voluntary 1.0, solo per la nazionale;
- Accesso alla regolarizzazione nazionale in sede di voluntary 2.0 se si era optato, nella voluntary 1.0, solo per l'internazionale.

Una ulteriore novità riguarda l'inserimento all'interno della norma di una presunzione. Viene infatti prescritto che denaro in contanti e valori al portatore abbiano derivazione da redditi che il contribuente, aderente alla collaborazione volontaria, ha conseguito in quote costanti nell'anno 2015 e nei quattro anni precedenti, da evasione fiscale. In tale caso, pur essendo ammessa la prova contraria che dovrà essere fornita dal contribuente, tali reddito diverranno a tutti gli effetti imponibili e assoggetta, quindi, a tassazione.

Per quanto concerne **le scadenze e i termini**, con la nuova voluntary 2.0 possono essere sanate le violazioni, sia internazionali che domestiche, che risultano essere state commesse fino alla data del 30 settembre 2016. Le istanze di adesione potranno essere presentate, invece, entro il 31 luglio 2017 mentre sul fronte dei periodi di imposta da sanare è bene evidenziare che, in caso di dichiarazioni dei redditi omesse, tenendo conto del raddoppio dei termini si potrà risalire anche fino al 2004.

Prima di analizzare alcune novità presenti nell'istanza è bene far presente che tale modello va presentato esclusivamente per via telematica o direttamente, se il contribuente è abilitato ad Entratel o Fisconline, oppure tramite i soggetti incaricati e abilitati ad effettuare la trasmissione. Le richieste per accedere alla procedura di collaborazione volontaria possono

essere, quindi, inviate dai professionisti abilitati ed indicati all'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.

È bene ricordare, inoltre, che **è precluso l'accesso** alla procedura di collaborazione "se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione ... abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria". Tale preclusione opera, inoltre, anche nell'ipotesi in cui tale formale conoscenza delle predette circostanze sia stata acquisita "da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato".

La novità più rilevante contenuta nel modello consiste nell'obbligo, per il contribuente, di autodeterminare imposte e sanzioni. Mentre, infatti, nella precedente versione della collaborazione, andavano indicati solo i maggiori imponibili da sottoporre a tassazione e l'attività di liquidazione di imposte e sanzioni era demandata all'Ufficio, nella seconda versione il contribuente è costretto a liquidare sia imposte che sanzioni.

Nella sezione "V" del modello, infatti e come specificato dalle istruzioni, "i soggetti che intendono accedere alla procedura di collaborazione volontaria internazionale o a quella nazionale devono indicare, per ciascun periodo di imposta oggetto della procedura di collaborazione stessa, i maggiori imponibili, le maggiori imposte, le maggiori ritenute, i maggiori contributi e le sanzioni ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle ritenute, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul valore degli immobili all'estero e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero".

Viene specificato altresì che la sezione in commento deve essere compilata facendo riferimento, per la determinazione delle imposte e dei contributi sopra elencati, "alla normativa vigente", mentre per quanto concerne le sanzioni dovute per le violazioni commesse, sempre le istruzioni in commento evidenziano che si deve applicare "il cumulo giuridico ai sensi dell'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 472 del 1997 ", riducendo l'importo così scaturente di un sesto, come previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 218 del 1997 .

Con riferimento a tutti i dati inseriti nel modello e, quindi, ai redditi oggetto di emersione nonché alla determinazione delle imposte e delle sanzioni, vanno forniti "i relativi documenti e le informazioni per la determinazione".

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.